VERBALE DI ACCORDO

IN MATERIA DI TASSAZIONE AGEVOLATA AL 10% SULLE COMPONENTI ACCESSORIE DELLA RETRIBUZIONE CORRISPOSTE IN RELAZIONE AD INCREMENTI DI PRODUTTIVITA'

Addì 07 aprile 2011 presso l'Hotel Europa di Bologna, si sono incontrati:

Ivano Piran e Massimo D'Alessio per Limoni Spa e Bergamotto Spa rispettivamente con sede legale in Milano via Agnello 12 e sede legale in S.S. 131 Km 41,00 Sanluri(CA) e sede operativa per entrambe in Bentivoglio, BO via Romagnoli, 16;
e
Daria Banchieri per la Filcams-CGIL Nazionale;
Mario Piovesan per la Fisascat-CISL Nazionale;
Ivana Veronese per la Uiltucs-UIL Nazionale;
Presente una rappresentanza delle strutture sindacali territoriali;

premesso che:

Con circolare 3/E del 14 febbraio 2011 l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono intervenuti su quanto disposto dall'art 1 comma 47 della Legge 220/2010, che ha dato attuazione all'art 53, comma 1 D.L. 31 maggio 2010 n 122, in tema di "imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività, per il periodo di imposta 2011".

Le parti come sopra rappresentate, in materia di applicazione dell'imposta sostitutiva del 10%;

concordano quanto segue:

1) Le premesse fanno parte integrante del presente accordo e si intendono qui integralmente trascritte.

2) Le parti recepiscono quanto indicato nella citata circolare dell'Agenzia delle Entrate e considerano pertanto incrementi di produttività ed efficienza organizzativa quanto contenuto al successivo punto 3 – nonché le prestazioni straordinarie tutte ed il lavoro supplementare, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni ministeriali, che saranno erogati ai dipendenti delle società dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2011.

3)Le parti, in via esemplificativa e non esaustiva, nel rispetto di quanto stabilito dalle norme di cui alle premesse, considerano finalizzati ad incrementi di produttività, competitività, redditività, qualità, innovazione ed efficienza organizzativa, i seguenti istituti economici:

a) Lavoro straordinario
b) Lavoro supplementare
c) Compensi per clausole elastiche e flessibili
d) Lavoro a turno
e) Lavoro domenicale o festivo anche svolto in normale orario di lavoro
f) Premi variabili di rendimento e di efficienza organizzativa
g) Lavoro notturno

Le parti si impegnano ad armonizzare la presente intesa qualora intervenissero variazioni normative o accordi di sistema, a livello nazionale o territoriale, rispetto alla materia trattata nel presente verbale di accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.